



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI**

Cons. Naz. Dott. Comm.

Prot: 5458 del 13-07-2007

ipo: P



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

Roma 12 luglio 2007  
AT/GM  
Circolare n.9/2007

**Ai Sigg. Presidenti dei  
Consigli degli Ordini  
dei Dottori Commercialisti  
Loro Sedi**

Oggetto: Codice deontologico dei Dottori Commercialisti: modifiche apportate in applicazione del D.L. 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 N° 248

Caro Presidente,  
con l'emanazione della normativa in oggetto si è resa opportuna una revisione del nostro codice deontologico al fine di meglio esplicitare i principi generali di concorrenza sulla prestazione dei servizi professionali, di pubblicità informativa e di non obbligatorietà dei minimi tariffari. Peraltro, tali principi erano già contenuti nelle nostre norme di deontologia professionale e di ciò ci è stato dato atto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Anche a seguito dell'audizione svoltasi nell'ambito dell'indagine condotta dalla Autorità stessa, è stato deliberato (delibera N° 194 del 13/06/2007) di apportare le modifiche agli articoli in calce indicati e di abrogare la circolare sulla pubblicità, emanata il 12 luglio 2001 (esplicativa dell'art. 32).

Accluso alla presente, Ti invio il testo completo del nostro codice deontologico nella formulazione in vigore dal 12 agosto p.v. (secondo l'art. 39 del codice stesso) e fino alla data di attuazione dell'art. 29 del D.lgs N° 139/2005, il quale prevede l'adozione del codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Nel chiederTi cortesemente di voler dare la massima diffusione della presente, Ti porgo i più cordiali saluti.

Antonio Tamborrino

Norme di deontologia modificate:

- Art. 6 Formazione professionale
- Art. 10 Cooperazione tra colleghi
- Art. 11 Subentro ad un collega
- Art. 12 Assistenza congiunta allo stesso cliente
- Art. 19 (precedentemente 20)      Compensi professionali
- Art. 38 (precedentemente 32)      Pubblicità informativa
- Art. 39 (precedentemente Art 40) Norme transitorie